

PERSONALE DOCENTE

VALUTAZIONE GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

GUIDA

PER DOCENTI, DIRIGENTI E SEGRETERIE SCOLASTICHE

A1) Tabella allegata al CCNI Mobilità

Anzianità di servizio

- **Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)**

Punteggio:
○ Per i docenti titolari su posto comune: punti 6 per ogni anno di ruolo effettivamente prestato.
○ Per i docenti titolari su posto di sostegno: punti 12 per ogni anno di ruolo effettivamente prestato.
○ Servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo: si dovranno conteggiare due volte . la dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
○ Servizi di ruolo prestati in scuola unica o in scuola di montagna: esclusivamente per i docenti titolari nella scuola primaria: si valutano 2 volte i servizi di ruolo prestati in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Nota bene: La legge n. 90 del 1.03.1957 prevede benefici a favore dei docenti che prestano servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:
○ Plessi scolastici ubicati in comuni considerati di montagna;
○ Scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.
Per l’attribuzione del punteggio in questione i docenti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione dalla quale risulti: gli anni, la sede, la tipologia del servizio prestato ed indicazione che è stato prestato in scuola di montagna con le caratteristiche di cui sopra.

Per tutti i docenti si valutano:
○ gli anni di ruolo svolti fino al 31/8 dell’a.s. precedente;
○ il servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica, purché sia stata prestata una supplenza di almeno 180 gg. nel ruolo di appartenenza;
○ il periodo derivante dalla <i>restituito in integrum</i> a seguito di un giudicato;
○ il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell’art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003;
○ il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, ricercatore a TD o assegni di ricerca, se il personale

interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi;

- il servizio prestato nello stesso ruolo o in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

Non si valutano:

- l'anno scolastico in corso;
- gli anni di ruolo con servizio inferiore a 180 gg. (es. *periodi di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o altra aspettativa che non hanno permesso il raggiungimento dei 180 gg. di servizio*).

➤ **Anzianità derivante da numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza (lettere B e B1, nota 4)**

Punteggio: punti 3 per ogni anno effettivamente prestato (indipendentemente dal numero degli anni prestati).

Per i docenti titolari su posto di sostegno: si raddoppia il punteggio se il servizio in altro ruolo è stato prestato su posto di sostegno;

Per i docenti titolari nella scuola primaria: per i servizi prestati in scuola unica (R.D. 5/2/1928, n. 577) o in scuola di montagna (legge 1/3/1957, n. 90) vale quanto detto per gli anni di ruolo.

Tutti i casi:

- attualmente di ruolo nella scuola secondaria di II grado: il servizio di ruolo prestato nella scuola di I grado;
- attualmente di ruolo nella scuola secondaria di I grado: il servizio di ruolo prestato nella scuola di II grado;
- attualmente di ruolo nella scuola primaria: il servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia;
- attualmente di ruolo nella scuola dell'infanzia: il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria;
- il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
- il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa);
- il periodo di congedo straordinario, per frequentare i corsi di dottorato di ricerca o per il conseguimento di borse di studio o assegni di ricerca, organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, nell'ipotesi in cui l'attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello afferente il periodo di frequenza dei corsi citati in precedenza.

➤ **Retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4)**

Punteggio: punti 3

Sono assegnati al docente in ruolo che ha anni di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica, se non è stata prestata nessuna supplenza nell'anno di riferimento (oppure è stata prestata ma inferiore ai 180 gg.).

➤ **Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo**

Punteggio: 3 punti per i primi quattro anni effettivamente prestati e **2 punti** per ogni anno successivo.

Nota bene:
○ si dovranno conteggiare due volte gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo . La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
○ per i docenti titolari su posto di sostegno : si raddoppia il punteggio se il servizio pre ruolo è stato prestato su posto di sostegno in possesso del titolo di specializzazione;
○ per i docenti titolari nella scuola primaria : per i servizi prestati in scuola unica (R.D. 5/2/1928, n. 577) o in scuola di montagna (legge 1/3/1957, n. 90) vale quanto detto per gli anni di ruolo.
Inoltre, bisogna sommare al pre ruolo:
○ per i docenti di ruolo nella scuola secondaria di I e II grado : il servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia e/o primaria;
○ per i docenti di ruolo della scuola primaria e dell’infanzia : il servizio di ruolo prestato nella scuola di I e/o II grado.

In via generale si valutano i servizi non di ruolo che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94).

Inoltre:
○ Il servizio pre-ruolo nelle Scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali e pareggiate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali.
○ Il servizio pre-ruolo nelle scuole elementari è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate.

Si valutano:
○ Gli anni scolastici dal 1974/75 a oggi: l’insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.
○ Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati anche senza il possesso del titolo di specializzazione.
○ Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica.
○ Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 2006/2009.
○ I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero;
○ Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di

cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.

- Il servizio militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. In questo caso il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale.
- Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l'opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto d'impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio.
- Il servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/1975.
- Servizio prestato come contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali.
- Servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica.
- Servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media.
- I periodi di congedo in costanza di nomina retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) che sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- La fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.
- Tutte le altre assenze o permessi interamente o parzialmente retribuiti (es. malattia pagata al 50%).

Interrompono invece il servizio

- In generale tutte le assenze non retribuite anche se ricadenti in un periodo coperto da contratto (es. permessi non retribuiti per motivi personali o familiari o aspettative varie, salvo diversamente previsto).

Non sono in nessun caso valutabili:

- I periodi di maternità fuori nomina.
- Il doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico.
- Il servizio prestato nelle scuole paritarie in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

- ✓ fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;

- | |
|--|
| ✓ nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali; |
| ✓ nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.) |

➤ **Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 1 anno) prestati senza soluzione di continuità nel circolo/istituto di titolarità (lettera C)**

Punteggio: punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e **punti 3** per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato **nelle piccole isole** gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio.

Gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato almeno un anno di permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver ottenuto assegnazione provvisoria/trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali) che interromperebbero la continuità, a meno che non si tratti, nei soli casi dei trasferimenti, di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell'ottennio.

I punti si assegnano per "ogni anno di servizio" prestato [escluso l'a.s. in corso] prescindendo dal triennio. Non sono conteggiati gli anni su sede provvisoria, anche se coincidente con quella definitiva, o con contratto tempo determinato finalizzato al ruolo e/o prima della decorrenza economica del ruolo.

Per cui eventuali anni svolti con la sola decorrenza giuridica della nomina o in assegnazione provvisoria o in utilizzazione non sono conteggiati come continuità anche se svolti nella scuola di conferma in ruolo o ottenuta con successivo trasferimento.
--

➤ **Numero di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità nel comune di titolarità (lettera C)**

Punteggio: punti 1 per ogni anno

Nota bene: il punteggio non è cumulabile nello stesso anno con la continuità nell'attuale scuola.
--

In questo caso il punteggio si assegna solo quando il docente è attualmente titolare in una scuola che si trova nello stesso comune in cui si trovano altre scuole dove il docente ha svolto servizio in anni precedenti (ovvero prima di arrivare nell'attuale scuola per trasferimento nella stessa tipologia di posto).
--

➤ **Punteggio aggiuntivo (lettera d)**

Punteggio: punti 10

Hanno diritto al punteggio aggiuntivo coloro che, per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e fino all'anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti.

- Ai fini della maturazione del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.

- Le condizioni previste si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

SOLO PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

- **Servizio di ruolo come specialista di lingua inglese dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98**

Punteggio:

- **0,5 punti** per ogni anno di servizio prestato nel plesso di titolarità;
- **1 punto** per altro plesso.

Riguarda il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati come specialista per l'insegnamento della lingua straniera **distinto in anni prestati dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98 nel plesso di titolarità ed in altro plesso.**

- **Servizio di ruolo come specializzato di lingua inglese per un solo triennio dal 92/93 al 97/98**

Punteggio: 1,5 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio **senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98**, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera.

- **Servizio di ruolo come specialista di lingua inglese per un solo triennio dal 92/93 al 97/98**

Punteggio: 3 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio **senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98**, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera.

A2) Tabella allegata al CCNI

Esigenze di famiglia

- **Non allontanamento dal familiare (lettera A)**

Punteggio: punti 6

Nota bene: Il punteggio è attribuito SOLO nel caso in cui il familiare abbia la residenza nello stesso comune di titolarità del docente.

Si tratta infatti di **NON ALLONTANAMENTO** dal coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, **OVVERO SOLO NEL CASO DI DOCENTI SENZA CONIUGE O SEPARATI GIUDIZIALMENTE O CONSENSUALMENTE CON ATTO OMOLATO DAL TRIBUNALE**, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (a scelta).

Il punteggio è attribuito: se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M.

- **Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti etc. (lettera D)**

Punteggio: punti 6

Nota bene: Il punteggio è attribuito SOLO nel caso in cui il comune di assistenza è nello stesso comune di titolarità del docente.

Il punteggio è inoltre attribuito solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

- figlio minorato, ovvero coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- figlio minorato, ovvero coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Documentazione (se si rientra nelle lettere di cui sopra)

- Il ricovero permanente del figlio, del coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- La situazione di gravità della persona con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.
- L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309):

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente

può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

➤ **Numero dei figli fino a 6 anni di età (lettera B)**

Si attribuiscono **punti 4** per ogni figlio (a prescindere dalla residenza dei figli)

➤ **Numero dei figli di età dai 7 anni ai 18 o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C)**

Si attribuiscono **punti 3** per ogni figlio (a prescindere dalla residenza dei figli).

Per entrambi i casi:

- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno solare in corso.
- Lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

A3) Tabella allegata al CCNI Mobilità

Titoli generali

Punteggio massimo possibile

I titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di PUNTI 10 (sono quindi esclusi dal punteggio massimo il concorso (12 pp.) e gli esami di stato (fino a 3 punti).

➤ **Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)**

Punteggio: punti 12

Nota bene: Il punteggio è attribuito a prescindere dal canale di reclutamento da cui il docente è stato immesso in ruolo.

Può essere valutato un solo pubblico concorso.

Sono valutati:

○ I concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra);
○ I concorsi di livello pari o superiore al grado di appartenenza (es. è valutato nella scuola di I grado un concorso ordinario superato nel II grado).
○ I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.
○ I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
○ I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
○ Il punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

Non sono valutati:
○ I concorsi riservati (compreso il FIT "riservato") per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento.
○ La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.
○ I corsi SSIS e TFA o "straordinari" o "riservati";
○ I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria (è invece ammesso il contrario)
○ I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica (è invece ammesso il contrario).

➤ **Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera B)**

Punteggio: 5 punti per ogni diploma di specializzazione conseguito

Nota bene: è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

Sono valutati:
○ I corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90).
○ I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90).
○ I corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
○ I diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Non sono valutati:
○ Il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 commi 4, 6 e 8;
○ I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS) e TFA.

- **Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera C)**

Punteggio: 3 punti per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Nota bene: Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza

Sono valutati:
○ il diploma accademico di primo livello
○ la laurea di primo livello o laurea breve ("triennale")
○ il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

- **Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D nota 14)**

Punteggio: 1 punto per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello.

Nota bene: è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

Sono valutati:
○ I corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni;
○ I master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.
Attenzione: I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
Nel caso si tratti di corsi a decorrere dal 2005/06 bisognerà quindi necessariamente indicare le ore e i CFU e di aver sostenuto l'esame finale.

- **Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera E)**

Punteggio: 5 punti per ogni diploma di laurea.

Nota bene: il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Sono valutati:
○ il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie);
○ il diploma di laurea magistrale ("specialistica");
○ il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento).
Non sono valutati:
○ Il diploma di laurea in scienze motorie rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF);
○ La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
○ Il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello.
○ Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza a meno che non si posseggono, distintamente , entrambi gli indirizzi infanzia e primaria.
Inoltre, il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
○ ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
○ ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

➤ **Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)**

Punteggio: 5 punti

In presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno.

SOLO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

➤ **Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica (lettera G)**

Punteggio: 1 punto

Viene valutata la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

➤ **Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)**

Punteggio: 1 punto per ogni partecipazione agli Esami di Stato

Attenzione: Valido SOLO per gli anni scolastici 1998/1999 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.

Viene quindi valutata solo la partecipazione all'interno del triennio ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame.

➤ **Corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL) (lettere I e L)**

1 punto con certificazione di livello C1 del QCER

Nota Bene: il certificato viene rilasciato solo a chi

- è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
- ha frequentato il corso metodologico
- ha sostenuto la prova finale.

0,5 punti senza certificazione di livello C1 del QCER

In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

Attenzione: non bisognerà confondere la certificazione linguistica B1/B2 con il CLIL. Quest'ultimo riguarda infatti l'apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare e si acquisisce al termine di un corso di perfezionamento universitario. La tabella di valutazione titoli è infatti chiara sull'argomento attribuendo il punteggio per il conseguimento di un Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL).

Punteggio massimo possibile

I titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di PUNTI 10 (sono quindi esclusi dal punteggio massimo il concorso (12 pp.) e gli esami di stato (fino a 3 punti).